



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI**

**Adottato con Deliberazione
Commissario Straordinario n. 196 del 03.09.2013**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Finalità

Art. 3 Tipologia di interventi

TITOLO II CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 4 Regole generali per l'erogazione dei benefici

Art. 5 Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere

Art. 6 Entità dei vantaggi riconoscibili

Art. 7 Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

TITOLO III MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI

Art. 8 Presentazione della domanda e entità delle provvidenze

Art. 9 Contenuto delle domande

Art. 10 Allegati

Art. 11 Assegnazione delle provvidenze

Art. 12 Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi

Art. 13 Interventi a favore di attività non occasionali

Art. 14 Decadenza dai benefici

Art. 15 Patrocinio

Art. 16 Vantaggi economici

Art. 17 Altri vantaggi economici

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Pubblicità da parte dei beneficiari

Art. 19 Normativa di rinvio

Art. 20 Tutela della Privacy e Pubblicità

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone, Enti Pubblici, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati, in attuazione di quanto disposto dalla legge¹.
2. I finanziamenti di cui innanzi sono concessi per le iniziative di cui al successivo art. 2.

Art. 2 Finalità

1. L'Amministrazione Provinciale, mediante concessione di sovvenzioni, contributi e altre erogazioni economiche, favorisce in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) sostegno alle politiche sociali;
 - b) attività, sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività educative;
 - d) attività volte alla tutela del patrimonio storico, monumentale e della tradizione locale;
 - e) Interventi a sostegno delle pubblicazioni editoriali;
 - f) attività culturali e dello spettacolo;
 - g) sviluppo economico e turismo;
 - h) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo;
 - i) tutela dei diritti dei cittadini;
 - j) interventi umanitari e solidaristici;

Art. 3 Tipologia di interventi

1. In conformità con quanto previsto dalla legge², il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi attraverso le seguenti definizioni:
 - a) Sovvenzioni: interventi con cui l'Amministrazione Provinciale si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere economico derivante da iniziative che rientrano in modo stabile tra le attività istituzionali. In particolare, si ha sovvenzione quando l'iniziativa è realizzata con il patrocinio o in collaborazione con la Provincia;
 - b) Contributi: interventi con cui l'Amministrazione Provinciale, occasionalmente o continuativamente, si fa carico in modo solo parziale degli oneri economici legati ad iniziative che rientrano nei settori di cui all'art. 2. In questo caso il beneficio economico erogato dalla Provincia di Avellino non potrà mai essere superiore al 60% del costo complessivo delle attività finanziate;
 - c) Vantaggi economici: la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio (trasporti-mense, uso di locali e/o sale dell'Ente ecc.) senza corrispettivo; sono altresì da ricomprendersi nella definizione tutte le collaborazioni e i patrocini;
 - d) Patrocini: Sostegno non economico concesso dalla Provincia alle iniziative pubbliche e private per l'apporto dato per la realizzazione di iniziative ricomprese nei settori di cui all'art. 2.
2. In casi particolari la Provincia può prevedere altri tipi di intervento a favore di soggetti ritenuti benemeriti, a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli stessi e non finalizzati a specifiche iniziative, anche sotto forma di benefici diversi dalle erogazioni di denaro, quali

¹ Art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e succ. mod. e. int.

² Art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e. int.

esenzioni o riduzioni di oneri. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono comunque riferirsi a carichi tributari.

3. Nel caso di pubblicazione di libri, volumi e riviste potrà essere erogato un contributo sotto forma di acquisto copie con le modalità di cui al presente Regolamento e con la possibilità di avvalersi della consulenza di esperti per la valutazione dell'opera.

TITOLO II

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 4 Regole generali per l'erogazione dei benefici

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività ed iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art. 5 Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce ogni anno, nella relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione, i settori di attività verso cui indirizzare prioritariamente il finanziamento economico, individuando altresì l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai vari settori. Detto ammontare potrà essere suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione in sede di variazione di bilancio.
2. Le istanze di concessione, di erogazione o di riconoscimento dei vantaggi economici possono essere prese in esame solo se le relative attività rispondono ai seguenti criteri:
 - a. rispondenza ai fini generali della Provincia, fissati dalla legge e dallo Statuto, così come richiamati all'art.2 del presente Regolamento;
 - b. rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Provinciale, in relazione ai vari settori di intervento;
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e nell'ottica di un'amministrazione condivisa, vengono privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale.

Art. 6 Entità dei vantaggi riconoscibili

1. L'ammontare dell'erogazione a favore del beneficiario, individuato in base ai criteri sopra elencati, è stabilito in base:
 - a) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
 - b) alla tipologia ed ai contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.

Art. 7 Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

1. La concessione di interventi economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a. enti pubblici ed ecclesiastici che perseguono le finalità generali descritte all'art. 2 del presente regolamento;
 - b. associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute o non riconosciute, che operano sul territorio provinciale e che perseguono le finalità generali descritte all'art. 2 del presente regolamento;

- c. enti pubblici e privati operanti a livello sovra-provinciale, per sostenere iniziative particolari che abbiano rilevante interesse per la Provincia di Avellino;
- d. enti pubblici e privati che attuano interventi di solidarietà nazionale o internazionale, a favore di popolazioni e paesi in situazioni di bisogno;
- e. persone fisiche.

TITOLO III

MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI

Art. 8 Presentazione della domanda e entità delle provvidenze

1. Le richieste di interventi economici di cui al presente regolamento vanno inoltrate in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al successivo comma 3, al Dirigente competente per i Settori di intervento, già individuati dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
2. La Giunta Provinciale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, prevede le somme che ciascun Settore può destinare all'erogazione di provvidenze economiche di cui alle tipologie del precedente art 3.
3. I Dirigenti, ognuno per le proprie competenze, redigeranno uno o più Avvisi Pubblici stabilendo, ai sensi del presente regolamento e sulla scorta del budget assegnato e degli obiettivi da conseguire, le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze. Al termine fissato dai singoli bandi, ogni Dirigente potrà nominare apposita Commissione incaricata di redigere la graduatoria delle istanze pervenute.
4. Ai componenti della suddetta commissione non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 9 Contenuto delle domande

1. Le domande, redatte conformemente alla modulistica approvata nell'Avviso Pubblico, devono essere presentate alla Provincia ed essere sottoscritte dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell'ente pubblico o privato, corredate da copia del documento di riconoscimento del dichiarante e degli allegati previsti al successivo art. 10;

Art. 10 Allegati

1. Alle domande per contributi e sovvenzioni devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. relazione illustrativa delle attività o dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico della Provincia;
 - b. apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 riferita al possesso dei requisiti di moralità.
 - c. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente che presenta la domanda;
 - d. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - e. ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 11 Assegnazione delle provvidenze

1. Le domande vengono istruite successivamente al termine di scadenza della loro presentazione dalle Commissioni di nomina Dirigenziale competenti per materia, se nominate o dai relativi settori.
2. Il Dirigente, anche sulla scorta delle risultanze redatte dalle apposite Commissioni, assume le determinazioni conseguenti;
3. La concessione dei benefici non conferisce diritto ad altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art. 12 Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi

1. L'erogazione del beneficio economico, di regola, salvo diverse disposizioni specificate nell'Avviso pubblico indicato al precedente art. 8, viene effettuato dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dalla Provincia, su presentazione della seguente documentazione:
 - a. relazione sulle attività o iniziative svoltesi;
 - b. certificazione delle spese effettivamente sostenute;
 - c. prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o privati.
2. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita nel provvedimento di concessione previsto dall'art. 11 del presente regolamento e della conseguente determinazione di impegno spesa.
3. Nell'Avviso Pubblico sarà possibile prevedere l'anticipazione di parte del beneficio economico assegnato, anche in più tranches, previa presentazione della parziale rendicontazione relativa agli importi in acconto da erogare. Tale fattispecie dovrà chiaramente essere contenuta nell'Avviso Pubblico di cui all'art. 8 comma 3.
4. Se non diversamente disciplinato nell'Avviso Pubblico, la rendicontazione completa deve pervenire, a pena di decadenza del beneficio, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'assegnazione del finanziamento.
5. Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo posta elettronica e/o pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 13 Interventi a favore di attività non occasionali

La concessione di benefici e altre forme di sostegno economico in forma continuativa e ripetuta in un ampio arco temporale, con cadenza periodica regolare e predeterminata, per attività e iniziative di natura non occasionale, viene regolata attraverso apposito disciplinare sottoscritto dal beneficiario e dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 14 Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:
 - a. non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, ai sensi del precedente articolo 12 entro sei mesi dalla pubblicazione e/o comunicazione dell'assegnazione del beneficio economico (Se non diversamente previsto nell'Avviso Pubblico);
 - b. non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stato concessa l'erogazione del finanziamento;
 - c. impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Dirigente notifica al beneficiario il preavviso di decadenza. Se il beneficiario non presenta entro 15 giorni dal preavviso valida documentazione giustificativa, il Dirigente con proprio atto decreta la decadenza dal beneficio.
3. La precedente dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione Provinciale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

Art. 15 Patrocinio

1. Il sostegno di cui alla lettera d dell'art. 3 può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, previa verifica secondo le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 della L. 19/03/1990 n. 55;
2. La concessione del patrocinio è stabilita con Decreto del Legale Rappresentante della Provincia.

Art. 16 Vantaggi economici

1. La Provincia può concedere a soggetti di cui all'art. 7 che ne facciano richiesta in relazione alla rilevanza dell'iniziativa, l'uso gratuito di strutture immobiliari e mobiliari per il tempo necessario alla realizzazione del progetto patrocinato;

2. Tale conferimento non potrà comunque comportare l'utilizzo di personale salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature e la durata non potrà superare i tempi strettamente necessari per lo svolgimento delle iniziative;
3. Alla concessione provvederà il Legale Rappresentante della Provincia con propri atti;

Art. 17 Altri vantaggi economici

1. Nell'ambito delle somme per spese di rappresentanza previste nel Piano esecutivo di Gestione, la Provincia può concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'ente (Assessorati, Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari, etc.) o ad organizzazioni a cui appartengono, l'uso di strutture o forme di ospitalità per incontri e manifestazioni ufficiali a condizione che tali spese rispondono al perseguimento di fini istituzionali o programmatici della Provincia e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza;
2. I provvedimenti di autorizzazione sono di competenza del Legale Rappresentante della Provincia;
3. Possono essere, inoltre, concesse fino all'importo di € 250,00 targhe, coppe e medaglie per manifestazioni patrocinate dalla Provincia e svolte da soggetti di cui al precedente art. 7;
4. La relativa istanza va inoltrata al Legale Rappresentante della Provincia che provvede alla concessione con provvedimento a cura del proprio ufficio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Pubblicità da parte dei beneficiari

1. Tutti i soggetti che ricevono da parte dell'Amministrazione Provinciale provvidenze economiche per lo svolgimento di attività ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di promozione che per l'iniziativa proposta è stato previsto l'intervento da parte della Provincia secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento .

Art. 19 Normativa di rinvio

1. L'osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte della Provincia.
2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 gg. dalla alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia.
5. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedenti in materia.

Art. 20 – Tutela della privacy e Pubblicità

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutte le informazioni contenute nella documentazione richiesta saranno utilizzate nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e del Decreto Legislativo n.33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA.